

STATUTO
della “Associazione Unijuris”

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita la “Associazione Unijuris”, in seguito per brevità indicata come “Associazione”.

L'Associazione ha sede in via G.Leopardi n. 43/c, 33100 Udine.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e sostenere attività di studio, di approfondimento, di ricerca, di produzione normativa, di confronto e di divulgazione scientifica, anche tramite uno o più siti internet, relativa al diritto fallimentare, nonché alle altre materie che presentino problematiche affini o comunque connesse a quelle considerate (ad esempio, diritto commerciale, processuale commerciale, bancario, ecc.) , di carattere giuridico, economico, politico, sociologico e tecnico.

Tra l'altro, l'Associazione potrà organizzare e finanziare studi e ricerche, corsi e seminari, convegni e incontri, pubblicazioni scientifiche ed iniziative editoriali, borse di studio e premi di ricerca, così come sostenere in ogni altra forma opportuna lo studio e lo sviluppo del diritto fallimentare.

In particolare l'Associazione provvederà all'attività strumentale, complementare e di sostegno al sito internet “www.unijuris.it”.

Specificamente, l'Associazione sosterrà le iniziative scientifiche, didattiche e di studio delle Cattedre di Diritto dei Trasporti e di Diritto Commerciale dell'Università degli Studi di Udine, nonché del Dottorato di Ricerca in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica” presso la medesima Università.

Per conseguire lo scopo l'Associazione potrà altresì stipulare accordi ed intese con enti pubblici e con soggetti privati, sviluppare forme di collaborazione e cooperazione con altre associazioni ed istituzioni, nonché assumere tutte le iniziative necessarie a raccogliere fondi, ricevere contributi, ottenere sovvenzioni e sollecitare agevolazioni, presentando domande, istanze e richieste a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non esercita attività commerciale.

Articolo 3 - Fondo comune, quote associative, esercizio sociale

Il fondo comune è costituito dalle quote associative, laddove deliberate dall'Assemblea, dai fondi, contributi e sovvenzioni ricevuti da enti pubblici e soggetti privati, dai beni con questi acquistati e da ogni altro provento.

Il fondo comune può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati all'articolo 2 e non può essere ripartito tra gli associati o gli amministratori. È comunque esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, sia durante tutta la vita dell'Associazione, che dopo lo scioglimento della stessa.

I singoli Associati non hanno alcun diritto sul fondo, non possono chiederne la divisione o pretendere una quota in caso di recesso; le quote associative versate non sono comunque ripetibili.

L'esercizio sociale ha durata di un anno, corrispondente all'anno solare; esso ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Articolo 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea ed il Presidente.

Articolo 5 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea degli Associati deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso circolare inviato, in qualunque forma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Può prescindere dall'avviso di convocazione nel caso di Assemblea totalitaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

All'Assemblea compete adottare le deliberazioni relative:

- alla nomina del Presidente;
- all'approvazione del bilancio annuale;
- all'approvazione del programma delle attività relative al successivo esercizio sociale;
- ad ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.

Ciascun Associato ha diritto di esprimere un solo voto nell'Assemblea; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione all'Assemblea è personale o per delega. La delega può essere conferita esclusivamente ad un Associato. Ciascun Associato non può ricevere più di una delega.

Articolo 6 - Presidente

Il Presidente, designato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre anni.

Il Presidente esercita tutti i poteri ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea. Al termine di ogni esercizio sociale il Presidente redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria

Il Presidente rappresenta l'Associazione, sta in giudizio per l'Associazione sia come attore che come convenuto e compie gli atti conservativi, convoca l'Assemblea.

Ordina le spese, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati.

Il Presidente presta la sua attività del tutto gratuitamente; ad esso non spetta alcuna retribuzione né è dovuto alcun compenso o indennità per le funzioni esercitate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'Associazione.

Articolo 7 - Associati

All'Associazione possono aderire persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti pubblici e privati.

L'ammissione di nuovi Associati è deliberata dall'Assemblea all'unanimità.

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, esprimendo il proprio voto, e sono eleggibili alle cariche sociali. L'assunzione delle cariche sociali si intende fatta a titolo completamente gratuito e non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione.

La qualità di Associato si perde:

- per recesso da parte dell'Associato, comunicato per iscritto al Presidente, con effetto a partire dal momento in cui quest'ultimo ne prende effettiva conoscenza;
- per decesso, scioglimento o cessazione;
- per esclusione, deliberata dall'Assemblea all'unanimità per gravi motivi.

Gli Associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 8 - Modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Articolo 10 - Estinzione dell'Associazione e devoluzione del fondo comune

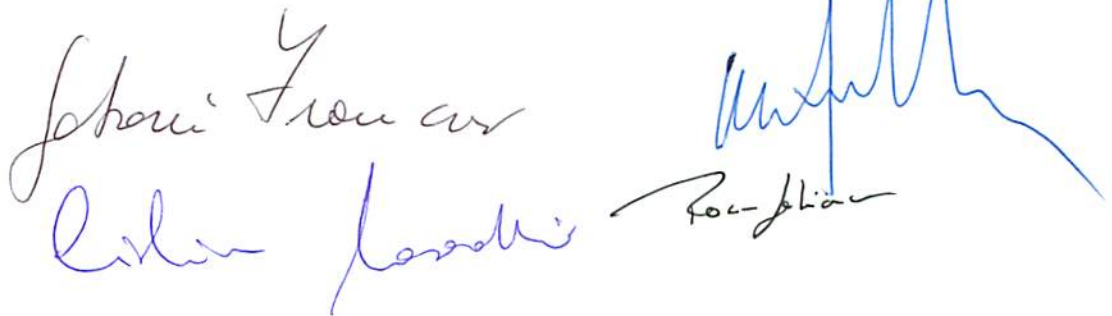
L'Associazione si estingue per il raggiungimento dello scopo, quando questo è diventato impossibile, quando è venuta meno la pluralità degli Associati o per volontà degli Associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Gli eventuali fondi che residuassero al momento dell'estinzione, saldate le spese relative a tutte le attività dell'Associazione, saranno devoluti al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, oppure, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, ad altro ente, associazione, comitato o istituzione, senza scopo di lucro, avente finalità culturali e scientifiche analoghe a quelle dell'Associazione.

Articolo 11 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile e le altre norme di legge applicabili in materia.



Three handwritten signatures in blue ink are visible below the text. The first signature on the left is 'Giovanni Troncar'. The second signature in the middle is 'Roberto Pizzardi'. The third signature on the right is 'Roberto Pizzardi'.